



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO

PREMESSA

L'attività della Commissione per il Rischio Radiologico consiste nell'accertamento del diritto ai benefici per il personale che è esposto al rischio da radiazioni ionizzanti ma che non ricade nelle fattispecie previste dall'art. 1 della L. n. 416/1968, dai D.P.R. n. 348/1983 e n. 270/1987 e dall'art. 5 della L. n. 724/1994.

La Commissione, in conformità alle disposizioni assessoriali in materia di accertamenti sull'effettiva partecipazione ad indagini comportanti esposizione a rischio in zona controllata (*punto e) della Circolare Assessoriale n. 819/95*), stabilisce che affinché un operatore possa essere incluso tra il personale appartenente al gruppo di cui al comma IV, art. 58 del DPR 270/87, ovvero al gruppo di cui all'art. 5 comma 1 della L. n. 724/1994, occorre accertare che detto personale abbia svolto attività comportante esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti per almeno 117 giorni l'anno, cioè un numero non inferiore al 50% delle giornate lavorative previste dal contratto di lavoro.

A tale fine, la Commissione adotta il seguente Regolamento.

Art. 1. La Commissione è convocata dal Presidente e le decisioni sono assunte alla presenza del numero legale dei componenti, pari alla metà più uno, e con almeno la presenza di un rappresentante sindacale. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore Sanitario Aziendale. In caso d'impossibilità e/o necessità di allontanamento, sono svolte dal Dirigente Medico di Presidio.

Art. 2. La Commissione si riunisce con periodicità annuale.

Art. 3. L'accertamento della Commissione è riferito all'anno solare precedente a quello in corso.

Art. 4. L'accertamento della Commissione è riferito esclusivamente al personale classificato Esposto di categoria A e B ai sensi del D. Lgs 230/95 e s.m.i.

Art. 5. L'accertamento dell'effettiva partecipazione ad indagini comportanti esposizione a rischio in zona controllata va effettuato sulla scorta dei dati desunti dagli appositi registri istituiti presso i reparti interessati ivi compreso quello di radiologia dove saranno riportati il tipo di intervento, la durata ed i nominativi del personale presente in conformità alla equipe funzionale necessaria all'esecuzione della procedura diagnostica o terapeutica (*la commissione in linea con la normativa raccomanda la riduzione del numero delle persone radioesposte*).

Art. 6. La Commissione invia, entro il mese di Febbraio dell'anno in corso, ai Direttori delle UU.OO.CC. cui afferiscono gli operatori classificati Esposti di categoria A e B, una lettera che costituisce la modalità di raccolta del numero di presenze in Zona Controllata per l'anno solare precedente e per singolo operatore, da utilizzare per la valutazione parametrica. Le risposte alla lettera dovranno pervenire, debitamente compilate, alla Commissione entro il termine di 30 gg dalla data di ricevimento.

Art. 7. La Commissione si riserva, in caso di dubbi interpretativi, la possibilità di convocare i Direttori delle UU.OO.CC. per chiarimenti.

Art. 8. Verranno considerati operatori aventi diritto ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennità di rischio da radiazioni e congedo ordinario aggiuntivo di 15 gg) coloro che abbiano svolto, sulla scorta dei dati contenuti nella scheda informativa di cui al precedente art. 6, almeno 117 giornate lavorative in Zona Controllata nell'anno solare precedente a quello dell'accertamento. Tale numero di giornate scende a 110 nel caso in cui nell'anno solare precedente a quello dell'accertamento l'operatore abbia usufruito del congedo ordinario aggiuntivo di 15 gg relativo all'anno ancora precedente.

Art. 9. Le determinazioni relative a ciascuna UU.OO.CC., riportate a verbale, verranno comunicate alla Direzione Aziendale e all'Area Risorse Umane, per il seguito di competenza.

Art. 10. Il presente regolamento, letto e approvato dalla Commissione, potrà essere sottoposto a eventuali integrazioni o aggiornamenti derivanti da nuove disposizioni di legge o da situazioni che necessitano di nuovi approfondimenti.